

D'altra parte in merito alla valutazione degli immobili di proprietà il discorso appare più complesso.

A tal proposito la Corte ritiene di dover osservare che lo stato del patrimonio come risulta dai documenti che costantemente risultano allegati al bilancio consuntivo non può essere considerato regolare.

Si deve osservare che una valutazione delle poste singole e complessive non corrisponde alla realtà per una non chiara elencazione dei singoli cespiti che dovrebbero comunque formare oggetto di inventario.

Per quanto riguarda, poi, la consistenza dei terreni, si nota che sono riportati unicamente i terreni di Viale Shakespeare per lire 800 milioni, dei Campi sportivi per lire 140 milioni e l'area Tre Fontane con variazione in più e in meno di lire 500 milioni, sicché a fine esercizio la relativa valutazione risulterebbe zero.

Complessivamente si avrebbe una valutazione di lire 32.594.489.312, che appare evidentemente inadeguata rispetto al valore reale del complesso, ove si consideri che ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili 1993 risultano dichiarati 97 fabbricati per una base imponibile di lire 8.992.344.000.

Infatti in primo luogo non sembra completa la indicazione dei singoli cespiti. Va precisato al riguardo che già alcuni dubbi potrebbero sorgere mettendo a confronto la situazione formalmente esposta nel consuntivo ed i dati ricavabili dal prospetto delle entrate, allegato al bilancio preventivo 1994, nel quale vengono riportate entrate riferentisi a cespiti non indicati nello stato patrimoniale.

Inoltre, indipendentemente dal fatto che alcuni cespiti per cui si accertano entrate non compaiono negli allegati in bilancio, è da dire che da una lettera commissariale del 19 maggio 1994 vengono menzionati i seguenti beni non indicati nella situazione patrimoniale di cui trattasi:

- rete stradale 1.060.000 mq;
- gallerie Km 18;
- fognature Km 32;
- rete idrica Km 103;
- lago artificiale 220000 mq.;
- parcheggio area M/14.

Aggiungasi che risultano non riportati in tabella taluni beni come: opere d'arte, patrimonio arboreo, rete illuminazione strade, rete distribuzione gas ed energia, fognature, depuratori, acquedotti, circoli sportivi, parchi, aree ricreative, eccetera la cui elencazione inizialmente non fu ritenuta necessaria in quanto il relativo reddito era considerato pari allo zero.

Infine, almeno per i pregressi esercizi fino al 1993, tra i cespiti immobiliari non sono stati riportati terreni, aree edificabili, aree destinate ad attrezzature di servizio come: biblioteca parco turismo, chiosco bar « Le cascate » (compare tra i fitti nella precedente tabella per lire 19.574.580), bar Belvedere, chiosco bar dell'Umanesimo, locale magazzino presso Palazzo Urbanistica, CRAL Ente EUR, circolo

tennis EUR, Sporting club EUR, terreno sportivo Tre Fontane, parco del Turismo, parco del Bosco degli Eucalipti, parco centrale e lago dell'EUR, GBA, terreno M4, terreno M3, Luneur, terreno Asilo nido Ministero della sanità, parco scuola traffico, parco Rosati.

È da precisare a tal proposito che nell'allegato al consuntivo 1994 compaiono per la prima volta i seguenti cespiti, valutati complessivamente per lire 293.633.370:

- 1) Stilobate urbanistica;
- 2) Biblioteca;
- 3) Ristorante Picar;
- 4) Con. bar;
- 5) Le cascate;
- 6) Casina Tre laghi;
- 7) Casina Rosati;
- 8) Sporting club;
- 9) Tennis EUR;

nonché in attivo ed in passivo un'area espropriata dal Comune di Roma, con una valutazione di poco superiore ai 2 miliardi.

È possibile ipotizzare che per taluni cespiti possa trattarsi di devoluzione di immobili realizzati da terzi concessionari che si erano impegnati a trasferire gli immobili stessi realizzati su aree in concessione al termine del relativo periodo.

Occorre, peraltro, segnalare all'Ente l'esigenza di provvedere alla instaurazione di idonee schede patrimoniali contenenti l'inventario completo ed aggiornato di tutti i beni, anche di quelli considerati di valore zero.

## 6. — VALUTAZIONE DELL'EQUILIBRIO ENTRATE-SPESE.

Per la valutazione dell'equilibrio tra entrate e spese si consideri che la quasi totalità delle entrate correnti dell'Ente è dovuta a canoni e concessioni mentre le uscite ricorrenti sono dovute a costi del personale, a spese di funzionamento degli uffici e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Ora se si prendono in esame i dati di preventivo e consuntivo di un settennio si vede che lo scostamento tra previsioni e realizzazioni si verifica soprattutto per gli affitti dei fabbricati, dati in locazione ad amministrazioni statali per le quali i tempi di pagamento sono condizionati da lungaggini burocratiche.

Sembra, peraltro, che le compensazioni tra i tempi di realizzazione dei crediti possano annullare gli scostamenti per i lunghi periodi sicché, in definitiva, scade l'importanza delle previsioni e si possa ragionare unicamente sui dati di consuntivo.

Se si esaminano i bilanci consuntivi si può infatti ipotizzare che le entrate ordinarie, su cui potrebbe fondarsi un futuro assetto di autonomia gestionale dell'Ente, supponendo ad esempio che non si debba più ricorrere all'indebitamento per sopravvenute difficoltà di bilancio,

sono principalmente quelle per affitti, canoni e concessioni mentre le spese effettive ordinarie, sempre supponendo che siano superate le eccezionali condizioni di debiti verso il fisco e qualora dovessero cessare gli oneri per interessi passivi, potrebbero essere unicamente quelle per imposte, per il personale, per il funzionamento degli uffici e per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Se si dovessero mettere a confronto le due poste complessive così individuate, tratte dalle tabelle n. 1 e 2 (Importi in miliardi di lire) di cui al precedente paragrafo 2, si otterrebbe la seguente situazione.

#### Entrate c. d. “ordinarie”

| Anno          | 1988        | 1989        | 1990        | 1991        | 1992        | 1993        | 1994        | Totali       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Affitti       | 33,8        | 21,5        | 39,9        | 34,5        | 43,0        | 32,7        | 35,8        | 241,2        |
| Canoni        | 3,3         | 4,1         | 3,4         | 3,4         | 3,0         | 4,2         | 2,7         | 24,1         |
| Concessioni.  | 2,6         | 3,2         | 3,0         | 3,2         | 3,6         | 3,6         | 3,6         | 22,8         |
| <b>Totali</b> | <b>39,7</b> | <b>28,8</b> | <b>46,3</b> | <b>46,3</b> | <b>49,6</b> | <b>40,5</b> | <b>42,1</b> | <b>288,1</b> |

#### Spese c. d. “ordinarie”

| Anno          | 1988        | 1989      | 1990        | 1991        | 1992        | 1993        | 1994         | Totali        |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Imposte       | 0,9         | 1,7       | 1,1         | 1,5         | 1,2         | 1,4         | 3,04         | 18,94         |
| Personale     | 4,1         | 4,0       | 4,7         | 7,9         | 7,0         | 6,6         | 6,1          | 40,4          |
| Funz. uffici  | 0,7         | 0,8       | 1,0         | 1,4         | 1,9         | 1,1         | 1,02         | 7,92          |
| man. ord.     | 8,8         | 9,3       | 9,6         | 12,0        | 6,3         | 6,6         | 6,1          | 58,7          |
| man. straord. | 8,7         | 9,2       | 10,2        | 9,4         | 14,7        | 11,7        | 16,9         | 80,8          |
| consumi edif. | 2,5         | 3,0       | 3,7         | 4,0         | 4,6         | 5,9         | 5,1          | 28,8          |
| <b>Totali</b> | <b>25,7</b> | <b>28</b> | <b>30,3</b> | <b>36,2</b> | <b>35,7</b> | <b>33,3</b> | <b>38,26</b> | <b>235,56</b> |

In definitiva si può quindi desumere che il totale delle normali entrate nel settennio considerato ammonta a circa miliardi 286, mentre l'analogo totale delle spese della stessa natura nel medesimo periodo ammonta a circa miliardi 235,5.

## PARTE III.

## 1. — CONCLUSIONI.

Dall'esame della gestione relativa agli esercizi 1988-1994 si può notare in conclusione che la situazione istituzionale dell'Ente non è mutata.

In particolare è rimasta inalterata la struttura monocratica dell'organo decisionale.

Non può al riguardo trascurarsi la notazione che in tal modo la gestione non può giovare dell'apporto di altre istanze pubbliche interessate alle attività in concreto svolte dall'Ente sia nel campo generale ossia culturale sia concernente la materia della sistemazione e sensibilizzazione delle soluzioni urbanistiche della zona sia anche nel campo degli interessi locali concernenti i servizi di quartiere.

A tali inconvenienti si aggiunge ora la constatazione della difficoltà di attuare la normativa sulla dirigenza e quella relativa alla istituzione di un efficace controllo interno sulla gestione o di istituire un nucleo di valutazione dei risultati della gestione.

Non v'è dubbio, infatti, che la presenza di un organo monocratico che non solo provvede alla programmazione, ma dispone di tutti i poteri relativi alla fase di attuazione necessariamente debba incidere sulle posizioni dei dirigenti, comportando in pratica lo spossamento di quella attività manageriale che presuppone un largo margine di discrezionalità in fase di esecuzione nonché l'attribuzione di quota di bilancio da gestire secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia voluti dalla normativa.

Naturalmente nella attuale situazione essendo interamente rimessa al predetto organo la valutazione dei risultati, non avrebbe un concreto significato l'istituzione di un nucleo di valutazione che rivestirebbe natura di organo puramente consultivo ed ausiliario senza il requisito della indipendenza nei confronti del gestore dell'attività.

In effetti l'unica nota positiva di tale situazione si è rivelata quella concernente la tempestività degli adempimenti contabili, dovuta al

semplice fatto che l'organo decisionale non deve consultarsi collegialmente prima di adottare le deliberazioni di competenza.

La Corte deve, quindi, in primo luogo segnalare ancora una volta l'incongruenza del sistema che se era giustificabile in vista della liquidazione dell'Ente si rivela sempre più anomala in una situazione di quasi definitività della gestione.

2. Connesso al problema del mancato intervento in materia di struttura dell'organo è quello più generale concernente la soluzione della regolamentazione della struttura istituzionale dell'Ente.

La carenza di una normativa primaria, di natura legislativa, in particolare di provenienza del Parlamento in precedenza segnalata, ha determinato una grave incertezza sulla concreta attività dell'Ente ed ha comportato il grave inconveniente che tutta la gestione è restata sorretta unicamente da provvedimenti di provenienza dell'esecutivo, giustificati soltanto dalla constatazione che i beni appartenenti all'Ente debbono comunque essere amministrati, anche se « in vista della destinazione futura » che però non si realizza mai.

Conseguentemente non è risultato ancora chiaro quali attività possono considerarsi come amministrazione dei beni: se, cioè, si debba continuare quella diretta alla semplice conservazione degli stessi mediante l'impiego delle entrate per la manutenzione ordinaria e straordinaria oppure se è compresa nella conservazione anche la valorizzazione del complesso nell'ambito dei fini culturali derivanti dalla considerazione unitaria del complesso come esempio di un particolare stile di architettura e di particolari soluzioni urbanistiche.

Occorre, pertanto, che il Parlamento sciogla il quesito in ordine alla conservazione o meno dell'Ente decidendo anche sulle sue eventuali attività future.

Infatti si è osservato che appare sempre più necessario un intervento del potere legislativo per stabilire le condizioni alle quali vincolare l'attività dell'Ente nonché quali compiti di interesse generale debbono essere perseguiti.

Da una parte, infatti, le leggi finora approvate dal Parlamento sembrano considerare l'Ente come figura transitoria in vista di una definitiva destinazione di un complesso patrimoniale allo Stato, mentre dall'altra il Governo tende a procrastinare la regolazione finale riconoscendo o attribuendo compiti giustificati dalla situazione di fatto determinatasi, anche se non previsti dalla normativa primaria.

In conclusione, quindi, e quale che sia la giustificazione della permanenza dell'attività dell'Ente la Corte deve ancora una volta segnalare la necessità di un intervento del Parlamento che valga a stabilire la misura dell'interesse pubblico da soddisfare a mezzo dell'impiego delle risorse originariamente assegnate all'Ente stesso.

3. Ad ogni modo, nella attuale situazione transitoria non può trascurarsi l'osservazione in ordine alla mancata istituzione di organi interni di controllo che per norme recanti principi generali dell'ordinamento sono stati ritenuti indispensabili per la corretta gestione dell'attività pubblica.

La Corte al riguardo ritiene: che, anche nel caso in cui l'Ente EUR dovesse considerarsi ente economico, l'istituzione di organi di controllo di gestione, come previsti dalla normativa, sarebbe indispensabile sotto il profilo della economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

Osserva, inoltre, che comunque il Segretario generale dell'Ente, secondo le norme organizzative dell'Ente (vedi articolo 5, 2° comma del citato regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022), quale « capo di tutti gli uffici » è tenuto a vigilare « sulla esecuzione delle disposizioni impartite dal commissario » ed a coordinare « l'attività di tutti i servizi » e, pertanto, in tale veste ben può distinguersi la propria funzione di coordinamento rispetto a quella di indirizzo propria del Commissario e quindi resterebbe valida l'esigenza di riferire al predetto organo sui risultati della gestione, cosa che attualmente avviene con la predisposizione della relazione sui bilanci preventivi.

Ad ogni modo deve constatare che le giustificazioni addotte rivelano ancora una volta la inaccettabilità di una situazione di incertezza che si riverbera sul buon andamento della gestione fino al punto di facilitare l'inosservanza di principi generali dettati per tutte le amministrazioni pubbliche.

4. In ordine all'ipotesi di una riconsiderazione della figura dell'Ente quale ente pubblico economico, interessato alla pura gestione del proprio patrimonio in attesa della sua devoluzione allo Stato, la Corte ritiene di dovere esprimere le proprie perplessità in quanto con riguardo a tale evento finale non si riesce a cogliere la giustificazione della permanenza della attuale attività.

Infatti o si riconoscono e si determinano compiti di interesse nazionale a carattere permanente suscettibili di gestione con metodi economici oppure l'attività di gestione in vista della devoluzione non potrebbe che comportare compiti puramente liquidatorii da assegnare appunto alla figura del « Commissario liquidatore ».

Ad ogni modo, sempre che l'attività economica dovesse essere considerata come scopo permanente dell'ente, dovrebbero derivare conseguenze sia sul piano amministrativo che fiscale.

Innanzitutto sul piano puramente amministrativo si dovrebbe sancire l'impossibilità di discostarsi dal dato normativo della disciplina privatistica dell'impresa restando circoscritto l'aspetto pubblicistico solo alla sfera soggettiva.

Occorrerà, perciò, prevedere anche a livello di esecutivo le modalità di nomina di organi rappresentativi di interessi pubblici e la relativa responsabilità gestionale, le figure necessarie alla amministrazione, quali un presidente, un comitato esecutivo, un collegio sindacale ed eventualmente una assemblea di partecipanti.

Inoltre dovrà prevedersi un controllo in base a bilanci annuali consuntivi in analogia a quanto avviene per le imprese private a norma dell'articolo 2217, comma 2° del codice civile e secondo le normative comunitarie in materia di bilanci.

Sul piano fiscale, poi, le conseguenze sarebbero immediate.

Il principale problema sarebbe quello della rivalutazione economica dei beni rilevati in bilancio in considerazione sia del mutamento

della natura dell'ente sia della evidente sproporzione tra valore effettivo dei beni e valore contabile.

In tal caso, in applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 il relativo plusvalore dovrebbe concorrere a formare il reddito imponibile per effetto della mera iscrizione in bilancio, a prescindere, quindi, dal requisito del « realizzo ».

Pertanto, considerata l'ingente consistenza del patrimonio immobiliare che potrebbe stimarsi superiore agli 800 miliardi, ne consegue che l'operazione comporterebbe un immediato e forse non sopportabile esborso a favore dell'erario.

5. Inoltre la Corte ritiene di dover segnalare all'amministrazione dell'Ente in ordine a talune attività di interesse puramente locale che potrebbero rientrare nella competenza dell'amministrazione comunale ma tuttavia continuano ad essere svolte dall'EUR in quanto proprietario di strade e spazi destinati a pubblico godimento.

Al riguardo è da notare che anche se tale posizione si poteva di fatto giustificare per la transitorietà della posizione di proprietà, in attesa, cioè, del passaggio di tali infrastrutture al Comune o allo Stato, data la troppo lunga fase di incertezza, occorrerebbe intanto già a livello di semplice amministrazione patrimoniale riesaminare il problema dell'incidenza di tali oneri sulla normale gestione ed in particolare sulla politica di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio.

6. Altra osservazione riguarda la valutazione incongrua in tabella consuntivo.

Da comunicazioni del Commissario straordinario si rileva che « da una sommaria analisi dei redditi conseguiti sul patrimonio immobiliare dell'Ente destinato a locazione a terzi si è potuto constatare che attribuendo a tali beni un valore prudenziale di circa miliardi 800, l'Ente realizza un reddito lordo di circa 5,14 per cento... ».

Dunque attribuendo un valore reale ai soli immobili dati in locazione la relativa stima supererebbe gli ottocento miliardi mentre se si esaminano le tabelle allegate ai vari consuntivi si evidenziano valori dell'intero patrimonio certamente inferiori.

A prescindere, quindi, dalla legittimità della detta valutazione nelle tabelle allegate al consuntivo, occorre segnalare all'Ente l'esigenza di provvedere alla instaurazione di idonee schede patrimoniali contenenti l'inventario completo ed aggiornato di tutti i beni, anche di quelli considerati di valore zero.

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA  
(EUR)

---

**BILANCIO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1988**

## RELAZIONE DEL COMMISSARIO

## ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

N 33979

L'anno

addi

OGGETTO

del mese di

31 GIU. 1989

nella sede dell'Ente

IL COMMISSARIO

APPROVAZIONE DEL  
CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ESERCIZIO  
1988

VISTA la legge 26 dicembre 1936, n. 2174 modificata con R. D. L. 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel R. D. 25 giugno 1937, n. 1022 e successive modificazioni;

PRESO IN ESAME il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 1988;

RILEVATO CHE:

- a) nella gestione dei residui attivi, si è verificato un minor accertamento di f. 69.075.646;
- b) nella gestione dei residui passivi si è verificata una differenza in meno di f. 471.390.301= per economie nelle opere straordinarie e di manutenzione;
- c) nelle entrate di competenza si sono verificati maggiori accertamenti pe f. 4.442.390.620= e minori accertamenti per f. 9.538.841.188= nei confronti del bilancio 1988;
- d) nelle spese di competenze si sono verificate economie nei vari capitali di bilancio, per l'ammontare complessivo di f. 15.668.441.869= e maggiori uscite per f. 1.792.353.272=, riferite a sole partite di giro, nei confronti del bilancio 1988;

CONSIDERATO che i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale concordano con le scritture contabili dell'Ente e con le operazioni di pagamento eseguite dalla Banca Nazionale del Lavoro incaricata del servizio di cassa;

VISTO gli artt. 56 e 57 del Regolamento per la gestione patrimoniale ed amministrativa dell'Ente approvato in data 26/6/1937;

./.

Ufficio proponente

D E L I B E R A

- di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1988 dell'Ente nei seguenti risultati:

|                                                  |                   |                 |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| - Fondo cassa all'11/01/88                       |                   | + £.            | 234.454.369        |
| - Riscossioni                                    | c/residui.....    | £.7.116.742.815 |                    |
|                                                  | c/competenze....  | "26.685.055.717 | + " 33.801.798.532 |
|                                                  |                   |                 | + £.34.036.252.901 |
|                                                  | c/ residui.....   | £15.419.329.316 |                    |
| - Pagamenti                                      | c/ competenze.... | "18.423.080.918 | - £.33.842.410.234 |
| - Fondo cassa al 31/12/1988                      |                   | + £.            | 193.842.667        |
| - Residui attivi (12.721.037.424+23.781.493.715) |                   | + "             | 36.502.531.139     |
| - Residui passivi(6.479.510.835 +21.315.830.425) |                   | - "             | 27.795.347.260     |
| - Avanzo d'amministrazione.....                  |                   | + £.            | 8.901.032.546      |

b) CONTO PATRIMONIALE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Attività.....               | + £.54.409.633.490 |
| - Passività.....              | - " 65.105.143.049 |
| - Saldo negativo patrimoniale | - £.10.695.509.559 |

c) CONTO ECONOMICO

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| - Rendite e proventi.....              | +£. 43.174.813.320 |
| - Spese ed oneri.....                  | -£. 31.782.604.242 |
| - Sopravvenienze ed insussistenze..... | +£. 1.772.244.628  |
| - INCREMENTO PATRIMONIALE              | +£. 13.164.453.706 |

IL COMMISSARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DEL SIG. COMMISSARIO PER L'ESERCIZIO 1988

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1988 si è chiuso con i seguenti risultati:

|                                                       |              |      |                |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| .. Fondo cassa al 1° gennaio 1988                     |              | + f. | 234.454.369    |
| - Riscossioni                                         | c/residui    | f.   | 7.116.742.815  |
|                                                       | c/competenze | "    | 26.685.055.717 |
|                                                       |              | + f. | 33.801.798.532 |
|                                                       |              | + f. | 34.036.252.901 |
| - Pagamenti                                           | c/residui    | f.   | 15.419.329.316 |
|                                                       | c/competenze | "    | 18.423.080.918 |
|                                                       |              | - "  | 33.842.410.234 |
| - Fondo cassa al 31/12/1988.....                      |              | + f. | 193.842.667    |
| - Residui attivi (f. 12.721.037.424 + 23.781.493.715) |              | + "  | 36.502.531.139 |
|                                                       |              | + f. | 36.696.373.806 |
| - Residui passivi (f. 6.479.510.835 + 21.315.830.425) |              | .. " | 27.795.341.260 |
| - Avanzo d'amministrazione al 31/12/1988.....         |              | + f. | 8.901.032.546  |

L'avanzo economico previsto in f. 9.806.000.000= è stato accertato in oltre 13 miliardi.

L'esercizio 1988 oltre ad avere assorbito un disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1987 di f. 2.228.920.198= ha espresso un avanzo di amministrazione di f. 8.901.032.546=.

I risultati su esposti scaturiscono, prevalentemente dall'avvenuta definizione di alcuni contratti di affitto con Amministrazioni Pubbliche, che ha comportato l'aggiornamento dei relativi canoni i quali, considerate anche le quote di canoni arretrati dovute all'atto della stipulazione, hanno influito positivamente sulla gestione dell'esercizio in esame.

Il mancato incasso di alcuni canoni arretrati ha determinato un notevole aumento dalla massa dei residui attivi e, nel contempo, ha precluso la possibilità di estinguere parte dei debiti non consolidati, contratti negli esercizi precedenti per far fronte alle necessità contingenti dell'Ente. Tale squilibrio, som-



mato alla mancata esecuzione, per ragioni tecniche e per carenza di personale, di spese per opere programmate e iscritte in bilancio, (rinviate all'esercizio successivo) hanno determinato il notevole avanzo su esposto.

I movimenti più significativi avvenuti durante l'esercizio 1988 nella gestione dei residui ed in quella di competenza si possono riassumere come segue:

- GESTIONE DEI RESIDUI -

- RESIDUI ATTIVI

- I residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti nella

somma complessiva di

£. 19.906.855.885  
=====

hanno avuto il seguente movimento:

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| - riscossi.....      | 7.116.742.815                  |
| - da riscuotere..... | 12.721.037.424                 |
| - annullati.....     | 69.075.646                     |
|                      | <u>19.906.855.885</u><br>===== |

I residui annullati a seguito di accertamenti in £. 69.075.646= si riferiscono principalmente a congruaggio di fatturazioni inerenti al consumo di acqua di innaffiamento per reclami accolti e alla eliminazione di partite risultanti insussistenti conseguenti a rettifiche di canoni.

- RESIDUI PASSIVI

I residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti nello

importo complessivo di £.

£. 22.370.230.452  
=====

hanno avuto durante l'esercizio il seguente movimento:

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| - pagati.....    | £. 15.419.329.316                 |
| - da pagare..... | " 6.479.510.835                   |
| - annullati..... | " <u>471.390.301</u>              |
|                  | £. <u>22.370.230.452</u><br>===== |

La somma dei residui passivi annullati di £. 471.390.301= è soprattutto in relazione ad economie conseguite nell'esecuzione di opere straordinarie e di manutenzione